

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

PER LA RECIPROCIÀ DEI SERVIZI BIBLIOTECARI

TRA

l'Università degli Studi dell'Insubria, con sede legale in Varese, Via Ravasi 2, C. F. 95039180120, P.IVA 02481820120 in persona della Rettrice *pro tempore*, prof.ssa Maria Pierro, autorizzata alla stipula del presente atto dagli Organi di Governo;

E

l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, con sede legale in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, Cod. Fisc. e P.IVA 12621570154, in persona della Rettrice *pro tempore*, prof.ssa Giovanna Iannantuoni autorizzata alla stipula del presente atto dal Consiglio di Amministrazione (deliberazione n. 647 del 29/10/2024);

PREMESSO

- che è interesse comune all'Università degli Studi dell'Insubria e all'Università degli Studi di Milano-Bicocca utilizzare nel modo migliore le proprie risorse finanziarie e di personale, e facilitare l'accesso a tutte le biblioteche ai propri utenti istituzionali (docenti, ricercatori, collaboratori linguistici, borsisti, dottorandi, titolari di assegni di ricerca, iscritti alle scuole di specialità, personale tecnico-amministrativo e studenti regolarmente iscritti ai corsi dell'Ateneo);

- che agli utenti delle Biblioteche interessate dal presente Accordo verrà data debita e larga informazione tramite mezzi di comunicazione istituzionale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Accesso alle strutture bibliotecarie

Ciascuna Università si impegna ad assicurare l'accesso alle proprie strutture bibliotecarie agli utenti istituzionali dell'altra Università secondo le norme in vigore per le proprie corrispondenti categorie di utenti.

Gli utenti ospiti sono tenuti a rispettare le norme di accesso e gli orari di apertura al pubblico stabiliti dalle biblioteche per i propri utenti istituzionali.

Art. 2

Consultazione in sede

Per consultazione si intende esclusivamente l'accesso alle biblioteche per utilizzare il materiale ivi collocato. Dove richiesto, gli utenti dovranno provvedere alla prenotazione del posto con le modalità previste dalla biblioteca.

Il patrimonio librario delle biblioteche delle due università, ovunque collocato, sarà accessibile alla consultazione secondo le norme in vigore per gli utenti istituzionali.

L'accesso alle risorse elettroniche disponibili in una delle due università è consentito nei limiti di quanto previsto dalle licenze d'uso e dai sistemi di autenticazione con le modalità previste presso ciascuna biblioteca.

L'assistenza per la consultazione è garantita solo per le risorse non presenti nell'università di provenienza dell'utente.

Art. 3

Prestito a domicilio

Il diritto di prestito a domicilio spetta ugualmente agli utenti di entrambe le università, a eccezione delle restrizioni legate al tipo di materiale e secondo

le norme in vigore nelle biblioteche. Dove richiesto gli utenti dovranno iscriversi secondo le modalità previste dalla biblioteca.

In caso di mancata restituzione della copia allo scadere del prestito, la biblioteca applicherà le sanzioni previste per i propri utenti e contestualmente avviserà l'Ateneo di provenienza, il quale è tenuto a riacquistare l'opera se questa non dovesse essere restituita, ma avrà diritto di rivalersi sul proprio utente.

Art. 4

Fotocopiatura e stampa

I servizi di fotocopiatura e stampa, dove previsti, sono consentiti secondo le modalità e le norme in vigore nelle biblioteche delle due Università.

Art. 5

Richiesta e fornitura di documenti

I servizi interbibliotecari (prestito di volumi e invio di articoli) tra le due Università sono previsti per gli utenti istituzionali (docenti, ricercatori, collaboratori linguistici, borsisti, dottorandi, titolari di assegni di ricerca, iscritti alle scuole di specialità, cultori della materia e tutor, personale tecnico-amministrativo e studenti regolarmente iscritti ai corsi dell'Ateneo).

I servizi interbibliotecari tra le due Università sono erogati in regime di reciprocità. Le specifiche modalità di erogazione agli utenti (tipologie di materiale ammesso, durata del prestito, modalità di spedizione, ecc.) sono definite da ciascuna biblioteca e pubblicate sulle pagine web dei sistemi bibliotecari dei due Atenei.

Eventuali richieste di prestito interbibliotecario indirizzate a strutture diverse dalle biblioteche dei due Atenei saranno gestite dalla Biblioteca di riferimento

di ciascun utente.

Art. 6

Progetti comuni e interbibliotecari

Le biblioteche delle due università possono promuovere iniziative e progetti di comune interesse e organizzare in forma congiunta convegni, eventi e incontri, anche a livello nazionale, su tematiche biblioteconomiche e sull'offerta di servizi all'utenza.

Art. 7

Sviluppo delle collezioni

Ferma restando l'esigenza di dotare ciascuna biblioteca di una solida consistenza di base di volumi, periodici e risorse elettroniche per tutte le aree disciplinari di interesse, le due Università potranno promuovere una politica degli acquisti e della revisione delle collezioni il più possibile coordinata e integrata.

Art. 8

Durata ed eventuale rinnovo

Il presente Accordo ha validità di cinque anni dalla data della stipula ed è rinnovabile previo nuovo accordo sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 9

Trattamento dei dati personali

Le Parti danno reciprocamente atto e accettano che l'espletamento delle attività sopra descritte comporta il trattamento di dati personali, come definiti all'art. 4, 1) del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche solo GDPR), rispetto al quale le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in

materia di protezione dei dati personali. Le informative estese sul trattamento dati sono disponibili on-line sui siti internet delle Parti rispettivamente ai seguenti indirizzi: <https://www.uninsubria.it/protezione-dati-personali-e-informative> e <https://www.unimib.it/privacy>.

Art. 10

Referenti

Referenti e responsabili dell'attuazione della convenzione saranno:

- Per l'Università degli Studi dell'Insubria: il Dirigente dell'Area Servizi Bibliotecari e Documentali;
- Per l'Università degli Studi di Milano-Bicocca: il Dirigente dell'Area Servizi Culturali e Documentali.

Art. 11

Registrazione e spese

Il presente Accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'Amministrazione Digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrato in caso d'uso e a tasa fissa ai sensi del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo (articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del 1972) è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca per un importo complessivo di € 32,00 (Autorizzazione n. 95936 del 23.12.02).

Art. 12

Foro competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa

nascere dal presente Accordo.

Qualora il tentativo di composizione bonaria abbia esito infruttuoso, le Parti
demanderanno la risoluzione della controversia al Foro di Milano,
competente in via esclusiva.

Letto, approvato sottoscritto.

Università degli Studi dell'Insubria Università degli Studi degli Studi di Milano-Bicocca

LA RETTRICE

LA RETTRICE

Prof.ssa Maria Pierro

Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

(F.to digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005)

(F.to digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005)